

N.	COGNOME E NOME (scrivere in stampatello)	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO, CAP e COMUNE nelle cui liste elettorali si è iscritti	FIRMA	numero di iscrizione nelle liste elettorali
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

### AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto (\*) \_\_\_\_\_ certifico che le n. \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) firme, apposte in mia presenza dai sottoscrittori avanti elencati e della cui identità personale sono certo, sono autentiche.

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_  
 (\*) qualifica del soggetto che procede all'autenticazione.



### CERTIFICAZIONE ELETTORALE

COMUNE DI \_\_\_\_\_  
 servizio elettorale

Il Sindaco certifica che i cittadini italiani avanti elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, al numero a fianco di ciascuno di essi indicato

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ IL SINDACO \_\_\_\_\_



### PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

#### TERREMOTO DELL'AQUILA - LEGGE DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER I TERRITORI COLPITI DA DISASTRI NATURALI

INIZIATIVA ANNUNCIATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 269 DEL 17.11.2010

I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 71, comma 2, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni.

#### PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

##### Art. 1 (Dichiarazione di interesse)

1. Vengono dichiarati di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali alla ricostruzione fisica e alla riorganizzazione socio-economica del territorio colpito dal sisma del 6 aprile e diretti in modo specifico a:

a) restaurare e ricostruire il patrimonio storico monumentale, il patrimonio edilizio pubblico e privato, ridisegnare e riorganizzare da un punto di vista morfologico e funzionale le aree gravemente danneggiate;

b) ridurre la vulnerabilità sismica dei centri colpiti;

c) ricostruire il tessuto economico sociale;

d) tutelare i salari e le pensioni, detassando i redditi fissi così come avvenuto nella prima fase dell'emergenza;

e) prevenire la rischiosità sismica ed il degrado idro-geologico;

f) preservare le qualità culturali e paesistiche del territorio.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, tutte le azioni programmatiche e di piano per la ricostruzione sono trasferite agli Enti Locali competenti secondo le vigenti norme tranne quanto disposto dall'articolo 5 comma 3.

3. La presente legge supera il regime derogatorio alla normativa vigente istituito dal D. L. 28 aprile 2009, n. 39 convertito in L. 24 giugno 2009, n. 77 e successive O.P.C.M. e ordinanze commissariali. I fondi e le coperture in esse stanziati e previsti confluiscono nella dotazione finanziaria prevista al comma 2 articolo 17 della presente legge.

4. Lo Stato continua a garantire la copertura finanziaria di tutte le azioni di cui al comma 1.

##### Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina gli interventi di ricostruzione nei territori della Regione Abruzzo (di seguito "Regione") interessati dalla crisi sismica del 6 aprile 2009 in prosecuzione di quelli già avviati con il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e con le attinenti Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. I Comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma (di seguito "Comuni del cratere") sono quelli individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 del 17 aprile 2009.

##### Art. 3 (Intesa Istituzionale di Programma)

1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo, la Regione e i Comuni del cratere utilizzano l'intesa istituzionale di programma.

2. L'intesa di cui al comma 1 deve essere sottoscritta da un rappresentante del Governo, da un rappresentante della Regione, da un rappresentante del Comune de L'Aquila e da un rappresentante indicato dagli altri Comuni del cratere.

3. L'intesa Istituzionale di Programma si attua attraverso l'organo centrale denominato "Comitato di gestione Istituzionale".

##### Art. 4 (Comitato di Gestione Istituzionale)

1. Al fine di verificare e aggiornare gli obiettivi generali nonché gli strumenti attuativi dell'Intesa è istituito il "Comitato Istituzionale di Gestione" (di seguito "Comitato").

2. Il Comitato è composto da tre rappresentanti del Governo, di cui uno espressione della Sovrintendenza, da tre rappresentanti della Regione Abruzzo, da tre rappresentanti del Comune de L'Aquila e da tre rappresentanti dei Sindaci dei Comuni del cratere. Le cariche sono gratuite.

3. Il comitato di Gestione Istituzionale ha il compito di supervisionare la programmazione e il buon andamento degli interventi di ricostruzione e sviluppo previsti dalla presente legge, di verificare la corretta gestione dei fondi assegnati, intraprendere ogni forma di controllo sugli attori del programma, nonché di sviluppare strumenti di informazione nei confronti dei cittadini.

4. Il Comitato si può avvalere della Struttura Tecnica di Missione di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3833, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 24 dicembre 2009. La struttura tecnica di missione Nominata con decreto n. 2 del 1 febbraio 2010 del Commissario per la Ricostruzione, opportunamente rimodulata alla luce dei compiti che va a svolgere, sarà coordinata dalla Presidenza della Giunta Regionale, una volta decaduta la funzione del Commissario straordinario. Il costo della Struttura tecnica di Missione, sarà coperto dalle risorse previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto - legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, che vengono messe a disposizione della Regione Abruzzo.


5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Struttura Tecnica di Missione fornisce al Comitato la ricognizione e la quantificazione dei danni subiti dai Comuni del cratere. Lo stato degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e le spese, ivi compreso l'ammontare dei fondi trasferiti ai Comuni del cratere per fronteggiare l'emergenza, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa.

6. Il Comitato è tenuto a trasmettere una relazione semestrale al Parlamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio Regionale, ai Consigli Provinciali e ai Consigli comunali sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziato.

*Spazio riservato all'apposizione del bollo dell'ufficio, della data e della firma (leggibile) da parte del segretario comunale o del cancelliere capo dirigente la cancelleria (di Pretura o di Tribunale o preferibilmente di Corte d'Appello). Art. 7, legge 25 maggio 1970 n. 352.*

### VIDIMAZIONE

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_  
 FIRMA E TIMBRO CON QUALIFICA E NOME  
 DEL FUNZIONARIO



7. Il Comitato di Gestione, la Regione e i Comuni, hanno l'obbligo di applicare criteri di trasparenza e partecipazione nei confronti delle popolazioni colpite, di dare sollecita e puntuale rendicontazione delle spese sostenute, di rispettare i tempi previsti dalla presente legge relativamente alla determinazione del danno, alla sua quantificazione, alla predisposizione dei Piani di recupero, ristrutturazione e ricostruzione.

##### Art. 5 (Strumenti normativi della ricostruzione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i poteri e le funzioni attribuiti al Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione sono esercitati dalla Regione, dalle Province e dai Comuni del cratere con gli strumenti ordinari ad essi attribuiti dalla legislazione vigente nonché con gli strumenti stabiliti dalle norme contenute nella presente legge.

2. La Regione, le Province e i Comuni esercitano i poteri e le funzioni di cui al comma 1 applicando i criteri di pubblicità, trasparenza e partecipazione.

3. Il Commissario, nominato ai sensi dell'art. 1 dell'OPCM n. 3833 del 22/12/2009, completa gli interventi urgenti di sua competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure previste per la gestione dell'emergenza dalle ordinanze ed avvalendosi, inoltre, della Struttura di Gestione dell'emergenza nel termine della durata dello stato di emergenza stessa.

##### Art. 6 (Accordo di Programma quadro)

1. Per l'attuazione dell'Intesa di cui all'art. 3, comma 1, le Sovrintendenze competenti, la Regione, le Province di L'Aquila, Teramo e Pescara ed i Comuni del cratere utilizzano l'accordo di programma quadro.

2. L'Accordo di Programma Quadro opera in coordinamento con gli indirizzi del Comitato di gestione istituzionale.

3. Tutti gli Enti interessati ricadenti nel Cratere assicurano il coordinamento tra le varie azioni, e a tal fine garantiscono l'interscambio di informazioni, atti e piani. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli Enti coinvolti, compresa l'Università, mettono a disposizione ogni tipo di cartografia ed il manuale per il recupero dei centri storici, pubblicizzano e forniscono tutte le ricerche disponibili che possono essere utili a Comuni e privati per la predisposizione di piani e progetti.

4. L'Accordo di Programma quadro può essere esteso ad altri Enti e Istituzioni dei territori, garantendo il medesimo impegno.

5. Le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche repente tramite finanziamenti privati sono ripartite tra i Comuni del cratere, in proporzione, anche tenendo conto dei danni subiti quantificati ai sensi dell'art. 4, comma 5.

##### Art. 7 (Interventi di ricostruzione: criteri generali)

1. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche, inserendo le risultanze dell'indagine di microzonazione sismica. Gli interventi di ripristino, con riparazione e adeguamento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare la eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Gli interventi devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendano interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

2. Nella stesura dei criteri di ricostruzione, la Regione ed i Comuni devono contemplare:

a) l'obbligo per tutti gli edifici pubblici e privati (con la sola esclusione di edifici di particolare pregio e/o eseguiti con tecniche costruttive particolari) del rispetto della normativa in materia di energia e ambiente (D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311, recante "Disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia") e incremento delle performance energetiche e ambientali;

b) l'incentivazione agli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici privati mediante integrazione dell'indennizzo per la ricostruzione, in relazione alla classe energetica garantita;

c) la limitazione al ricorso alle nuove costruzioni in luogo della ricostruzione, anche a seguito della preventiva demolizione, al fine di evitare consumo di territorio;

d) il ricorso obbligatorio ad indagini geologiche dettagliate.

3. E' abrogato il comma 6 dell'articolo 2 del D. L. 28 aprile 2009, n. 39 convertito in Legge 23 giugno 2009, n. 77 e s. m. e i.. I proprietari dei terreni espropriati riceveranno l'indennizzo in considerazione della differente destinazione d'uso.

##### Art. 8 (Programmazione degli interventi)

1. La Regione Abruzzo predisporre, d'intesa con i Comuni del cratere, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione delle risorse assegnate. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento ai Parchi periurbani del capoluogo, al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

2. La Regione provvede, d'intesa con i comuni del cratere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ottemperanza dell'art. 6 della L. R. 18/83, a predisporre il Piano Strategico per il Cratere con allegato il PPA (PIANO PLURIENNALE DI ATTUAZIONE) ed in base ad esso:

a) a definire, con criteri omogenei, linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e adeguamento sismico, degli edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di adeguamento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una ar-

chitettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi, incorporando, altresì, eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera f); tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

b) a individuare le tipologie di immobili ed il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;

c) a definire i criteri omogenei in base ai quali i Comuni perimetrano, qualora non avessero già provveduto a farlo, entro trenta giorni, i centri e nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti, dove gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi degli articoli seguenti;

d) a realizzare, avvalendosi anche della Struttura Tecnica di Missione, del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto nazionale di geofisica nonché dell'Università dell'Aquila, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

e) a realizzare, entro il termine massimo di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di strutture specializzate dell'Università degli Studi dell'Aquila, di concerto con il C.R.E.S.A., una microzonazione socio-economica delle famiglie residenti nei comuni del cratere allo scopo di valutare le categorie che hanno subito un maggior danno diretto e indiretto dal sisma, al fine di applicare criteri di equità e redistribuzione degli interventi agevolativi;

f) a predisporre un piano d'interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà della Regione e degli Enti Locali, nonché degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici e a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici più sicuri; i piani dovranno altresì prevedere la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni classificati sismici dalla regione;

g) a predisporre ogni iniziativa volta alla ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà;

h) a predisporre un piano generale per la ricostituzione delle reti tecnologiche facendo ricorso a tecnologie avanzate, inclusa la fibra ottica.

##### Art. 9 (Interventi sui centri storici e sui nuclei urbani e rurali)

1. Tutti i Comuni sono tenuti a procedere a varianti urbanistiche che diano atto delle mutate condizioni geosismiche e quindi, anche sulla base degli insediamenti realizzati nella fase di emergenza, rideterminino il nuovo eventuale assetto. In tale sede o anche con atto autonomo e al fine di facilitare gli interventi di ricostruzione da parte dei privati, gli stessi comuni provvedono alla ripermetrazione delle Zone Rosse.

2. Entro sessanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 7 punto 2 lettera c) e, nel caso in cui la perimetrazione fosse già stata realizzata, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, i Comuni del cratere predispongono il Piano di Ricostruzione con riferimento all'art. 27 della L. R. 18/83 e s. m. e i. Tutti i tempi delineati dalla procedura di cui all'art. 27 della L. R. 18/83 e s. m. e i. possono essere ridotti e i Comuni possono comunque convocare Conferenze di Servizio per un esame organico degli strumenti ed una più rapida approvazione degli stessi. Resta fermo che, ove esistano Piani di Recupero, questi opportunamente aggiornati con lo stato attuale degli edifici e degli impianti a rete, devono essere opportunamente riproposti. Per tutti i Piani di Recupero e Ricostruzione non è richiesta alcuna valutazione ambientale, ma solo l'intesa con la Sovrintendenza. I piani di ricostruzione e i piani di recupero, e relativi piani finanziari, in maniera integrata devono definire:

a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici universitari e scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiacistici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive;

b) le modalità di selezione delle macerie con particolare attenzione al recupero di tutti gli elementi nobili (coppi, pietrame, legname lavorato, mattoni, piastrelle in cotto, ecc.), le modalità di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni;

c) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area, stabilendone tempi di esecuzione e oneri;

d) le modalità di messa in sicurezza e di puntellamento comunque finalizzate ad accelerare gli interventi e l'accessibilità ai fabbricati;

e) le unità minime con le relative tipologie;

f) eventuali interventi singoli strutturalmente autonomi;

g) eventuali comparti di ristrutturazione urbanistica;

h) tipologie, tecnologie e colori di finitura.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Regione si sostituisce al Comune inadempiente.

4. I Comuni e le Province possono avvalersi dell'assistenza tecnica assicurata dalla Regione attraverso la Struttura Tecnica di Missione. La Regione valuta

